

## **PARTE V**

## **GLOSSARIO**

**Aggiornamento del budget:**

rappresenta la revisione, in corso d'anno, del budget. Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali. Per le Amministrazioni centrali dello Stato va effettuato in conseguenza alle rilevazioni periodiche dei costi.

**Ammortamento:**

è la quota di costo, determinata sulla base di aliquote prestabilite, relativa all'utilizzazione effettuata dei beni durevoli acquisiti e ai lavori di manutenzione straordinaria svolti.

**Amministrazioni pubbliche:**

per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le provincie, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli enti del ser-

vizio sanitario nazionale (art. 1, comma 2, D. L.vo n. 29/93).

**Analisi dei costi e dei rendimenti:**

metodologia di supporto decisionale per il processo di formazione del bilancio finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità economica dei costi dei servizi e degli uffici. Questa nuova metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

**Assegnazione risorse:**

è l'atto mediante il quale il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o sub-procedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D. L.vo n. 29/93).

**Attività finali:**

sono le attività poste in essere da

una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

**Attività strumentali (o di supporto):**

sono le attività svolte da una struttura organizzativa in funzione di attività finali.

**Bilancio:**

nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici). In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (articoli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio:

- sia nella fase di diritto, vale a dire dell'accertamento e dell'impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento ("Bilancio di cassa").

**Budget:**

è la previsione degli elementi di costo individuati da ciascuna struttura organizzativa secondo la rispettiva natura. Tale previsione è

estesa temporalmente all'anno solare: per migliorare l'azione di controllo sottesa a tale procedimento, il budget può essere effettuato per periodi temporali inferiori (in genere semestrali o trimestrali) e, comunque, va aggiornato in relazione all'evoluzione della gestione. La formulazione del budget, si svolge in tre momenti successivi:

- budget proposto, formulato insieme alle proposte di bilancio di previsione per l'anno successivo predisposte dalle Amministrazioni; il budget proposto rappresenta gli obiettivi iniziali posti dalle singole Amministrazioni e le connesse esigenze in termini di risorse umane e strumentali;
- budget presentato, formulato insieme alla presentazione in Parlamento, da parte del Governo, del progetto di legge di bilancio per l'anno successivo; il budget presentato è il frutto della mediazione fra obiettivi delle Amministrazioni e le esigenze di rispetto dei limiti posti dalla politica economica e di bilancio;
- budget definito, formulato contestualmente all'approvazione della legge di bilancio. Il budget definito viene formulato al termine della fase di discussione parlamentare del disegno di legge di bilancio, e ne recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

**Capitolo:**

unità contabile rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Esso non costituisce più oggetto di approvazione parlamentare ai fini della previsione della spesa.

**Centro di costo:**

è l'unità organizzativa cui è assegnata la responsabilità di gestire risorse che generano costi; sulla base di specifiche rilevazioni di contabilità economica è possibile stabilire come sono state impiegate le risorse dall'unità organizzativa nell'arco temporale considerato, ovvero, se e come gli obiettivi, fissati in via preventiva ed espressi in termini di costo, sono stati conseguiti. Il centro di costo deve essere definito in coerenza con il centro di responsabilità amministrativa.

**Centro di responsabilità amministrativa:**

è l'ufficio di livello dirigenziale generale cui viene riferito il sistema di risorse finanziarie espresso dalle unità previsionali di base deliberate dal Parlamento.

**Classi:**

è il terzo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo (*vedi*). Rappresenta le principali aree di intervento in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

**Classificazione funzionale per funzioni obiettivo:**

articolata su sei livelli sequenziali [1. Divisioni, 2. Gruppi, 3. Classi, 4. Missioni Istituzionali, 5. Servizi (S1), 6. Servizi (S2)], è nata dall'integrazione fra la classificazione internazionale COFOG, coincidente con i primi tre livelli, e la classificazione funzionale delle Amministrazioni dello Stato, disposta con la circolare 65/97 dell'allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.

**Competenza economica:**

periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria dei costi relativi alle risorse impiegate nel periodo stesso.

**Competenza finanziaria:**

periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria di un flusso finanziario.

**Contabilità analitica:**

è un sistema contabile fondato su rilevazioni economico analitiche per centri di costo e/o per servizi.

**Contabilità economica:**

è un sistema contabile che consente la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti dalle organizzazioni produttrici di beni e/o di servizi attraverso la valorizzazione monetaria delle risorse da queste acquisite ed impiegate.

**Contabilità finanziaria:**

è un sistema contabile che rappresenta l'entrata e la spesa in tutte le sue fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento), articolate per centri di responsabilità amministrativa e per unità previsionali di base, per il bilancio preventivo, ed anche per capitoli per il rendiconto generale.

**Controllo di gestione:**

rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire e delle relative risorse assegnate, e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

**Costi di gestione:**

rappresentano l'insieme dei costi per i beni materiali ed i servizi esterni impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei servizi (istituzionali e di supporto) di competenza delle amministrazioni.

**Costi dislocati:**

rappresentano le risorse finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi, presso cui assumeranno la configurazione di costo.

Si articolano in *trasferimenti correnti, contributi agli investimenti, altri trasferimenti in conto capitale*.

**Costo:**

rappresenta la valorizzazione monetaria delle risorse acquisite ed impiegate.

**Costo del personale:**

rappresenta l'onere relativo alle risorse umane impiegate.

**Dipartimento:**

struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D. L.vo n. 300/1999).

**Direttiva ministeriale:**

atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4 e art. 14, comma 1, del D. L.vo n. 165/2001).

**Direzione Generale:**

struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

**Divisioni:**

è il primo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo (*vedi*). Rappresenta gli obiettivi primari,

istituzionali e non, che lo Stato persegue.

**Esborso da contenzioso:**

costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze definitive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

**Fondi da assegnare:**

sono le risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali o alla approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno riassegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

**Funzioni:**

costituiscono specifiche aree di intervento dello Stato corrispondenti agli obiettivi primari.

**Funzioni-obiettivo:**

(vedi "Missioni istituzionali")

**Gruppi:**

è il secondo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo (*vedi*). Rappresenta i settori in cui in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

**Missioni istituzionali:**

è il quarto livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo (*vedi*). Rappresentano gli oggetti mediante i quali il bilancio

economico e finanziario può essere letto dal punto di vista dello scopo. Le missioni istituzionali (o funzioni-obiettivo) sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e con l'intento di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. In altri termini sono la risultante dei servizi, finali e strumentali, posti in essere da ciascuna amministrazione in maniera propria e/o condivisa con altre amministrazioni (rispetto al settore di riferimento) per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione medesima. Ogni obiettivo è caratterizzato dall'aver un prodotto, definito ed omogeneo, reso all'esterno.

**Oneri finanziari:**

rappresentano i costi derivanti dal ricorso, da parte dello Stato, a finanziamenti esterni.

**Piano dei conti:**

costituisce lo strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi ai fini del controllo di gestione. Il piano dei conti classifica i costi secondo le caratteristiche fisico-economiche (cioè la natura) delle risorse (umane, strumentali e finanziarie).

**Progetto:**

strumento operativo per il raggiungimento di uno o più obiettivi nell'ambito della realizzazione di

un programma.

**Programma:**

rappresenta l'esposizione degli obiettivi e dei fini che si intendono perseguire.

**Relazione illustrativa costi-risultati:**

è un'apposita sezione della nota preliminare al Rendiconto generale dello Stato nella quale si presenta l'analisi amministrativo-economica delle risultanze di consuntivo al fine di evidenziare i risultati concretamente ottenuti per ciascun servizio, programma e progetto (art. 22, comma 5, della Legge n. 468/1978).

**Riconciliazione:**

raccordo tra il budget e il bilancio finanziario attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

**Risorse:**

è l'insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

**Servizi:**

individuano l'insieme delle attività (finali e strumentali) poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Nella classificazione funzionale per funzioni obiettivo (*vedi*) sono

rappresentate articolati in due livelli sequenziali, il quinto ed il sesto.

**Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni :**

è un sistema di contabilità economica basato su rilevazioni analitiche per i centri di costo delle pubbliche amministrazioni previsto dal Tit. III D. L.vo n. 279/1997, e allegata Tab. B. Consente il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali.

**Spesa:**

Esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse.

**Spesa storica incrementale (criterio della):**

tale criterio, espressamente abrogato dalla legge n. 94 del 1997, comportava che la formazione del nuovo bilancio si fondasse sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica ( in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di co-

sti-benefici e di costi-risultati.

**Tributi:**

Costi sostenuti per il pagamento di imposte e tasse.

**Uffici di livello dirigenziale generale:**

Strutture organizzative dirette da un Dirigente generale di livello B o di livello C.

**Unità previsionale di base:**

è la nuova unità elementare di bilancio oggetto di approvazione parlamentare. E' riferibile ad un unico centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento ad una specifica area omogenea di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.